



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1432 del 2023, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Mori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Achille Loria 7;

contro

Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento dello Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura di Roma del 12.12.2022 e notificato per conoscibilità alla ricorrente in pari data, con il quale è stata rigettata la domanda alla domanda di emersione ai sensi dell'art. 103, co. 1, d.l. 34/2020 per i settori di attività di cui al comma 3 – lett. b) e c) del medesimo articolo – assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (rif. -OMISSIS-) inoltrata da -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2024 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. -OMISSIS- presentava, in data 31.7.2020, domanda di emersione dal lavoro irregolare, ex art. 103 del D.L. n. 34/2020, convertito in L n. 77/2020, nell'interesse della sig.ra -OMISSIS-, odierna ricorrente.

Col provvedimento impugnato la Prefettura di Roma respingeva la domanda di emersione dal lavoro irregolare evidenziando che alla data di presentazione della domanda in questione la ricorrente aveva cessato da pochi giorni il rapporto di lavoro proprio con lo stesso datore di lavoro richiedente l'emersione. Dunque, dalla successione degli eventi, la Prefettura traeva la conclusione che la domanda di emersione era stata presentata per assicurare alla lavoratrice straniera, che aveva in corso una domanda di protezione internazionale, un contratto di soggiorno ai sensi della normativa di cui al D.L. 34/2020. Detto altrimenti, l'amministrazione ha ritenuto elusiva della normativa la domanda avanzata per -OMISSIS-.

2. Avverso l'atto anzidetto venivano dedotte molteplici censure di violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare:

- la violazione dell'art. 10 bis l. 241/1990 e dei principi del giusto procedimento;

- violazione dell'art. 103 D.L. 34/2020;

- eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto;

- l'illogicità della motivazione e ingiustizia manifesta;

- violazione degli artt. 4 e 5 l. 241/90.

3. Si costituivano in giudizio la Prefettura di Roma e il Ministero degli Interni resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

4. All'udienza pubblica del 13.2.2024 il ricorso è stato introitato per la decisione.

5. Il ricorso è fondato e va accolto.

6. Sebbene, infatti, nel caso in esame non emergono violazioni del disposto di cui all'art. 10 bis l. 241/90 (poiché l'amministrazione ha tenuto conto delle osservazioni prodotte dalla ricorrente dopo che le era stato notificato il preavviso di rigetto), a non essere stato rispettato è l'art. 103 D. l. 34/2020, riferito al secondo motivo di gravame.

Come ritenuto, in modo condivisibile, dal Consiglio di Stato in sede cautelare con l'ordinanza n. -OMISSIS-, la Prefettura ha, innanzitutto, menzionato nell'atto impugnato un precedente (la sentenza n. 8583/2022 della III sezione del Cons. di Stato) non pertinente alla fattispecie in esame, poiché in quella ipotesi la domanda di emersione era stata presentata in costanza di un rapporto di lavoro "regolare" tra il datore e la lavoratrice (dove l'affermazione che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 103 cit.). Nel caso che qui occupa è, invece, incontestato che un rapporto di lavoro "regolare" non sussisteva al momento della domanda, essendo stato risolto pochi giorni prima.

Inoltre, non può convenirsi con l'Amministrazione laddove ha ritenuto il carattere "elusivo" della domanda come formulata, atteso che l'esistenza di un rapporto di lavoro irregolare non costituisce il presupposto indefettibile dell'ammissibilità della domanda, dal momento che la procedura di cui all'art. 103 poteva essere testualmente utilizzata "per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri" (comma 1), sicché la domanda poteva essere anche presentata per concludere *ex novo* un contratto di lavoro con un cittadino straniero comunque presente sul territorio nazionale, a nulla rilevando a questo punto il fatto che in precedenza questi abbia avuto contratti di lavoro regolari (e da quanto tempo questi siano cessati).

7. Per tali ragioni, ritenute assorbite le altre doglianze proposte, il provvedimento impugnato deve essere annullato.

8. La peculiarità della vicenda consente di compensare le spese. Appare, tuttavia, equo disporre la rifusione del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate ad eccezione dell'obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1 D.P.R. n. 115/2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente ed il datore di lavoro.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario, Estensore

Silvia Simone, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Mercone**IL PRESIDENTE**
Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO